



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)- Anno 2016. N. 85 del Reg.					
Data: 30 / 4 / 2016					
L'anno duemilasedici	, il giorno 30	del mese di	aprile	, alle	
ore 19,30	, nella sala delle aduna	anze del Comune di Trani, a	ppositamente co	nvocata,	
la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:					
			Presente	Assente	
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	×		
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	×		
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	X		
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x		
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x		
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x		
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE		х	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE	x		
DI STASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x		
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x		
Con l'assistenza del S	egretario Generale	dott .Car	lo Casalino		
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9					
Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati					
Assessori, ed assenti n	. 1 Assessori,	dichiara aperta la riunione e	ed irivita i convoc	ali	
a deliberare sull'oggetto	sopraindicato.				

L'Assessore alle Finanze, dott. Luca Lignola, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, riferisce:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- > l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC-TARI, il quale al Capitolo 4, all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

RICHIAMATE:

la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 49 del 24.07.2015 con la quale è stato approvato il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato per l'anno 2015 con dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2015 di €. 11.066.83419, così ripartiti:

 COSTI FISSI
 €. 4.118.177,23

 COSTI VARIABILI
 €. 6.948.656,96

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 49 in data 24.07.2015 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.

311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2015, che:

- era stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze erano state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- ° la tariffa era composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento:
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO inoltre il Capitolo 4, articoli 21-22-23-24-25 del Regolamento IUC, ultimamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18.02.2016, ha previsto le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:

"Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.

.....

- 3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30%.
- 5. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo. Su tale unità immobiliare sempre a partire dall'anno 2015 il tributo sui rifiuti TARI si riduce del 70% (D.L. 47 del 28.03.2014 art. 9-bis comma 2, convertito dalla L. 80 del 23.05.2014).

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 23 - Riduzioni per il recupero

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di

prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- 2. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione nella quota variabile della tariffa pari al 10% a condizione che:
 - il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero,
 - il quantitativo dei suddetti rifiuti con esclusione degli imballaggi secondari e terziari rappresenti almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
- 3. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:
 - a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero (es. formulario di identificazione);
 - b) fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
- **4.** La richiesta, unitamente alla documentazione probante, deve essere presentata annualmente, entro il termine di cui all'art. 28, comma 1 del presente Regolamento IUC-TARI, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione.

Quest'ultima, opererà di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
- 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, ad eccezione delle utenze non domestiche tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, ovvero punti di raccolta diversamente denominati.
- 3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- **4.** Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio, all'Ufficio Tributi e Ambiente. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 15 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 25 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

- 1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall'Inps.
 - b) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresenta dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;
 - c) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
 - il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di \in 15.000,00 elevato a \in 20.000,00 in

- caso di invalidità pari al 100%
- che ad eccezione dell'abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
- d) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
 - sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
 - per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

Tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

2. Sono esenti dal tributo:

- a) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, e le
 eventuali abitazioni dei ministri del culto. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione
 informatica degli elementi necessari delle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio
 Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla
 corretta istruttoria del procedimento;
- b) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di presentazione di istanza utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati entro le scadenze di cui all'articolo 28 del presente Regolamento. L'istante è tenuto a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l'esenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento in caso di omessa denuncia di variazione:
- c) le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all'Ufficio Tributi; il Funzionario responsabile su segnalazione dell'Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.
- d) i locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.
- 3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza:
 - per l'anno di imposta 2014, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento TARI (ovvero entro il 31 ottobre 2014);
 - dall'anno di imposta 2015, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione;
 - solo per l'anno 2016, entro il 29 febbraio 2016.

Le agevolazioni di cui al presente articolo, sono riconosciute per singoli anni d'imposta, a coloro che risultano essere in regola con il versamento del tributo per le annualità precedenti e le relative istanze prodotte annualmente.

3 bis. Esclusivamente per l'esercizio 2015, le richieste di agevolazione con ISEE zero, vista l'intervenuta

modifica sulla normativa degli ISEE, vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 30 Aprile 2015.

4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio. In tal caso deve essere garantita la compatibilità finanziaria delle agevolazioni da concedere con gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario di riferimento. All'uopo viene effettuato opportuno monitoraggio al fine di verificare che l'importo complessivo delle istanze ammissibili sia compatibile con la capienza dei fondi stanziati, e in caso contrario, il dirigente della 2ª Ripartizione, su relazione del funzionario responsabile del tributo, informa gli organi di governo per gli opportuni e conseguenti provvedimenti del caso.

PRESO atto che per tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

CONSIDERATO che per l'anno 2015 con la medesima Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 49 in data 24.07.2015 con la quale furono approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2015, fu inoltre stabilito che:

- ° le riduzioni di cui ai citati art. 21-22-23 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 322.555,00 fosse posto a carico delle tariffe TARI ripartite tra tutti i contribuenti;
- ° le ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di cui al citato art. 25 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 175.000,00, sarebbero state finanziate con specifiche autorizzazioni di spesa nel bilancio di previsione 2016;
- ed in tema di pagamento della TARI 2015 furono previste n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

1ª RATA - 30 SETTEMBRE 2015

2ª RATA - 31 OTTOBRE 2015;

3ª RATA - 30 NOVEMBRE 2015;

4ª RATA - 31 DICEMBRE 2015;

RICHIAMATO in particolare il Capitolo 4, art. 32 comma 2 del Regolamento IUC, il quale stabilisce in merito al numero delle rate ed alle scadenze delle stesse:

- "2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ovvero più rate non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del tributo e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
- 3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli
 enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
 statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
 all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.
 In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
 anno";

 l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI inoltre:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016),
 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo* fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sicilia n.49/2016;

VISTO la legge n.296/2006 art. 1 che così recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno in riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno",

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n.267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, giusta sentenza TAR-Puglia n.2022 del 29/7/2014;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, dott.ssa Grazia MARCUCCI;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di dare atto che per l'anno 2016, sono confermate le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, così come approvate dal Commissario Straordinario, con propria deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 49 in data 24.07.2015, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto altresì che ai sensi Capitolo 4, articoli 21-22-23-24-25 del vigente Regolamento IUC-TARI, ultimamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18.02.2016 le seguenti riduzioni e/o agevolazioni:

"Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - e) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30 %;
 - f) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
 - g) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - h) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30%.

5. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, concessa in comodato d'uso e comunque non occupata a qualsiasi titolo. Su tale unità immobiliare sempre a partire dall'anno 2015 il tributo sui rifiuti TARI si riduce del 70% (D.L. 47 del 28.03.2014 art. 9-bis comma 2, convertito dalla L. 80 del 23.05.2014).

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 23 - Riduzioni per il recupero

- 1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- 2. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione nella quota variabile della tariffa pari al 10% a condizione che:
 - il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero,
 - il quantitativo dei suddetti rifiuti con esclusione degli imballaggi secondari e terziari rappresenti almeno il 60% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
- 3. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- c) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero (es. formulario di identificazione);
- d) fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero.
- **4.** La richiesta, unitamente alla documentazione probante, deve essere presentata annualmente, entro il termine di cui all'art. 28, comma 1 del presente Regolamento IUC-TARI, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione.

Quest'ultima, opererà di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
- 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, ad eccezione delle utenze non domestiche tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali, ovvero punti di raccolta diversamente denominati.
- 3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- **4.** Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio, all'Ufficio Tributi e Ambiente. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 15 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 25 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

- 1. La tariffa delle utenze domestiche, nella parte fissa e nella parte variabile è ridotta del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - e) il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate dall'Inps.
 - f) disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto. Ai fini dell'applicazione il disagio familiare si configura qualora il nucleo familiare abbia un modello ISEE pari ad € 0,00 o che l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare sia rappresenta dalla cassa integrazione guadagni ovvero dall'indennità di mobilità ovvero dall'indennità di disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri per frazione di anno, la riduzione è conseguentemente proporzionata;
 - g) nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
 - il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%
 - che ad eccezione dell'abitazione principale, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale;
 - h) nuove attività d'impresa, elevata al massimo possibile per quelle localizzate nel centro storico cittadino, per i primi tre anni dall'avvio delle stesse, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - sotto il profilo oggettivo, non spetta la riduzione in caso di mero subentro di attività economiche già esistenti;
 - sotto il profilo soggettivo, non spetta la riduzione in caso di imprenditori che abbiano intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
 - per usufruire della agevolazione il soggetto passivo d'imposta dovrà dimostrare il possesso dei

requisiti mediante apposita autocertificazione, per tutti gli stati o i fatti e notizie in possesso di altre PA e pertanto acquisibili d'ufficio dal Comune ovvero allegando all'istanza i documenti relativi a fatti, stati o notizie non in possesso di altre PA.

Tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.

2. Sono esenti dal tributo:

- e) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, e le eventuali abitazioni dei ministri del culto. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari delle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative, necessarie alla corretta istruttoria del procedimento;
- f) le abitazioni ove dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'I.N.P.S. e di quello catastale relativo alle abitazioni occupate. Il beneficio è concesso a seguito di presentazione di istanza utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati entro le scadenze di cui all'articolo 28 del presente Regolamento. L'istante è tenuto a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l'esenzione pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento in caso di omessa denuncia di variazione;
- g) le abitazioni ove dimorino singole o famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione all'Ufficio Tributi; il Funzionario responsabile su segnalazione dell'Ufficio tributi può richiedere eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.
- h) i locali adibiti a sede di uffici e servizi pubblici per i quali il Comune deve obbligatoriamente sostenere le spese di funzionamento. L'esenzione è disposta d'ufficio, a seguito di acquisizione informatica degli elementi necessari dalle banche dati informatiche comunali o di altri enti; l'Ufficio Tributi può richiedere ai beneficiari eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta istruttoria del procedimento.
- 3. Le richieste di agevolazione vanno presentate, a pena di decadenza:
 - per l'anno di imposta 2014, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento TARI (ovvero entro il 31 ottobre 2014);
 - dall'anno di imposta 2015, entro il 31 gennaio dell'anno d'imposta per il quale si richiede l'agevolazione;
 - solo per l'anno 2016, entro il 29 febbraio 2016.

Le agevolazioni di cui al presente articolo, sono riconosciute per singoli anni d'imposta, a coloro che risultano essere in regola con il versamento del tributo per le annualità precedenti e le relative istanze prodotte annualmente.

- 3 bis. Esclusivamente per l'esercizio 2015, le richieste di agevolazione con ISEE zero, vista l'intervenuta modifica sulla normativa degli ISEE, vanno presentate, a pena di decadenza, entro il 30 Aprile 2015.
- 4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio. In tal caso deve essere garantita la compatibilità finanziaria delle agevolazioni da concedere con gli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario di riferimento. All'uopo viene effettuato opportuno monitoraggio al fine di verificare che l'importo complessivo delle istanze ammissibili sia compatibile con la capienza dei fondi stanziati, e in caso contrario, il dirigente della 2ª Ripartizione, su relazione del funzionario responsabile del tributo, informa gli organi di governo per gli opportuni e conseguenti provvedimenti del caso.

3) di darne conferma, altresì, anche per l'anno 2016 che:

° le riduzioni di cui ai citati art. 21-22-23 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 322.555,00 sia posto a

carico delle tariffe TARI ripartite tra tutti i contribuenti;

- ° le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato art. 25 del Regolamento IUC (Capitolo 4) il cui costo di €. 175.000,00, sia finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa nel bilancio di previsione 2016;
- 4) di dare atto che sono confermate anche per l'anno 2016 n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

1ª RATA - 30 SETTEMBRE 2016

2ª RATA - 31 OTTOBRE 2016;

3ª RATA - 30 NOVEMBRE 2016;

4ª RATA - 31 DICEMBRE 2016;

- 5) di fare proprie le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;
- 7) di trasmettere, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 8) di dichiarare con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità al presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000.

DELIBERA N. 85 DEL 30 / 4 / 2016 Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge. GENERALE IL SINDACO reg. pubblic. IL SEGRETARIO GENERALE **ATTESTA** che la presente deliberazione: 1 2 MAG 2016 2 7 MAG 2016 è affissa all'albo Pretorio dal per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari. Trani, 1-2 MAG 2016 IL SEGRETA GENERALE Il Segretario, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che

e la pre	sente deliberazione:			
X	è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)			
	è divenuta esecutiva il	decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;		
	Trani, 12 MAG 2016	(art. 134 comma 3 del D/gs. 267 19-8 2000) IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Carlo Casalino		